

**Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie del Comune di Terragnolo.
(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)**

Contesto giuridico

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire *"la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*. Il 20 settembre 2012 è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società finalizzate al contenimento della spese indicate nel Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 *"Oggetto ed ambito di applicazione"*: individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che *"nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società"*;

- l'art. 2 "*Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società*": dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;
- l'art. 3 "*Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese*": prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;
- l'art. 4 "*Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house*": stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;
- l'art. 5 "*Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione*" e l'art. 6 "*Numero dei componenti del consiglio di amministrazione*": fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;
- l'art. 7 "*Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti*": individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

Questo protocollo stabilisce infine che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo. Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;
- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere.

Sempre la legge finanziaria per il 2013 contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20 settembre 2012.

La legge provinciale 1/2014 (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il "Protocollo di intesa sulla Finanza Locale" siglato il 10.11.2014, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni/Comunità includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle

società controllate dagli enti locali”, siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

Relazione

Occorre por mano a un adempimento in assoluto complesso come quello della razionalizzazione della partecipate dirette e indirette degli enti locali, con scadenza al 31 marzo per l'invio alla Corte dei Conti del relativo Piano con cui dimostrare la razionalizzazione da adottare con riferimento ad ognuna di esse. La ratio della nuova legge di Stabilità, è innanzitutto nella ricerca della economicità della gestione dell'ente locale nel suo complesso nazionale, in un'ottica di razionalizzazione del numero delle partecipate stesse e di ottimizzazione dei relativi costi e proventi.

Con il comma 611 dell'unico articolo della legge che dispone l'adempimento dell'adozione del piano si richiede di valutare la eliminazione di società e di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la soppressione di società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti nonché di valutare tutte quelle azioni utili per accorpate le attività di più società, l'aggregazione di società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica e – per quelle che comunque sopravvivranno a tale piano di razionalizzazione – la concreta riduzione dei costi di funzionamento, anche attraverso la diminuzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo.

In considerazione del fatto che il comma 616 coinvolge anche le Aziende speciali, prevedendo nel caso di loro scioglimento le agevolazioni previste per le società, c'è da aspettarsi che il Piano di razionalizzazione da approvare possa anche riguardare (anche per opportunità di analisi globale) queste realtà.

L'approccio metodologico nella fase istruttoria del piano è stato quello di estendere l'analisi a tutte le tipologie di partecipazioni dell'ente in modo da verificare innanzitutto se non si fosse di fronte all'obbligo di eliminazione di quelle che non risultassero indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

La ricognizione ha evidenziato come le partecipazioni censite (Società cooperativa Consorzio dei Comuni Trentini, Informatica Trentina s.p.a. e Trentino riscossioni s.p.a., Azienda di Promozione Turistica di Rovereto e Vallagarina) siano di minoranza, quasi anzi di testimonianza ha prodotto immediatamente la conclusione del percorso di costruzione del piano, al di là di della valutazione strategica della dismissione, opzione che è stata esclusa proprio per la motivazione a suo tempo prodotta per l'acquisizione delle partecipazioni: all'uopo la relazione tecnica è ampiamente di conforto nel permanere delle motivazioni che hanno supportato ab origine le acquisizioni.

Le partecipazioni che si ripete rimangono strategiche per la il Comune sono da mantenere dopo aver valutato l'andamento degli ultimi esercizi, avuta cognizione della contabilità analitica aziendale e concluso che una loro razionalizzazione va posta come istanza strategica nelle sedi istituzionali alle quali il Comune partecipante ha accesso, ovvero le assemblee delle società partecipate suggerendo l'attivazione di un sistema di controllo interno della gestione delle partecipate, sistema da rendere costantemente accessibile al socio pubblico, preferibilmente in modalità informatica.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà eventualmente essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno dare atti di indirizzo strategici in ordine alle pur simboliche partecipazioni per procedere a cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni nel caso di persistente e perciò sistemica perdita di esercizio.

Situazione attuale del Comune

Ad oggi 31 marzo 2015 il Comune di Terragnolo detiene queste partecipazioni:

1. 0,0076 % in **Trentino Riscossioni S.p.A.**, società interamente pubblica che gestisce le procedure di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e quindi anche del Comune;
2. 0,0068 % in **Informatica Trentina S.p.A.**, società interamente pubblica che gestisce i servizi informatici, anche per il Comune;
3. 0,42 % nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche del Comune.

Il Consorzio a' sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento.

4. 0,02 Dolomiti Energia S.p.a. svolge servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
5. 4,57% nell'Azienda di Promozione Turistica di Rovereto e Vallagarina, svolge attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento, strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007; inoltre in base alla L.P. 11.06.2002 n. 8,
6. 33,33% Consorzio Forestale Folgaria – Terragnolo le attività svolte dagli stessi costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle

finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007.

Criteri di razionalizzazione

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

- a) le attività espletate dalle sopra richiamate società sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione). Sono indicati i Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (come le reti telematiche) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese. Fra i servizi amministrativi devono essere ricomprese le attività direttamente o indirettamente rivolte alla gestione/erogazione di funzioni amministrative quali ad esempio la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'ente locale.
- b) dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.
Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e non riguarda nessuna partecipazione;
- e) per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società Trentino Riscossioni S.p.A. e Informatica Trentina S.p.A., si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione:
 - (i) degli organi amministrativi;
 - (ii) degli organi di controllo,
 - (iii) delle strutture aziendali;
 - (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *"al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge*

provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale". Ciò vale anche per queste due società.

Per quanto riguarda la partecipazione nella Soc. Dolomiti Energia S.p.a capogruppo del Gruppo Dolomiti Energia opera nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica si rileva che la società presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica per lo svolgimento di servizi essenziali per la popolazione ai sensi dell'art. 3 co 27 della L. 24/12/2007, nr. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge finanziaria 2008. Nel periodo 2011 – 2014 ha presentato sempre risultati economici positivi con conseguente riconoscimento ai soci di un dividendo annuo.

Relativamente alla partecipazione al Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Terragnolo e Folgaria si rileva che la LP 14/2014 ha modificato l'art. 114 della LP 11/2007 "Legge Forestale" prevedendo, al comma 2 ter, lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015. In ottemperanza a tale normativa è stata pertanto avviata la procedura per lo scioglimento del Consorzio di Vigilanza Boschiva suddetto è stata attivata da subito una nuova modalità di gestione del servizio attraverso l'istituto della Convenzione con i Comuni limitrofi di Trambileno e Vallarsa.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, si ricorda che Il Consorzio a' sensi art. 1bis lett. f della L.P. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive non si applicano a tale società.

Terragnolo, 31 marzo 2015

IL SINDACO
Succi Maria Teresa
